

Il Consiglio di Stato ribadisce come le pertinenti statuizioni della Corte di giustizia, al pari delle norme dell'Ue direttamente applicabili, hanno operatività immediata negli ordinamenti interni, vincolando il giudice nazionale nell'interpretazione della direttiva. Il paragrafo 6.2 stabilisce in particolare che «gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva». Secondo il Consiglio di Stato, tale disposizione obbliga le amministrazioni competenti a provvedere con misure preventive, in ossequio al principio di precauzione, e di ripristino, con interventi che «vanno al di là delle misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già disciplinate dal paragrafo 1 dello stesso articolo 6».

Il caso era complicato dal fatto che la Regione non era stata del tutto inerte o silente. Aveva risposto alla diffida delle associazioni ambientaliste con una nota, elencando una serie di attività di monitoraggio, pianificazione e conservazione

svolte per la protezione del sito. Per i giudici si tratta di misure meramente conservative, e non invece «proattive, tali da invertire efficacemente il trend attuale, e quindi specificamente indirizzate a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito, ovvero ad assicurare il ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento della sua designazione quale sito di importanza comunitaria». Poiché il degrado è già in corso, il paragrafo 6.2. della direttiva impone l'obbligo specifico di provvedere attraverso «ulteriori opportune misure» che non risultano adottate dalla pubblica amministrazione intimata.

E deve trattarsi di misure «anticicliche», «non formali», «effettive», tali da invertire il degrado in corso in modo misurabile. Atti a contenuto tecnico-discrezionale, ma in cui il margine di discrezionalità della Pa è ridotto, poiché le amministrazioni sono vincolate dal fatto che la loro adeguatezza dovrà essere misurata in concreto «ex post, in termini di effettiva riduzione dei fenomeni indicatori del degrado».

La sentenza accoglie dunque il ricorso avverso il silenzio inadempimento ex articolo 117 del Codice del processo amministrativo (Cpa), e ordina alla Regione Lazio e all'ente Monte Cimino – Riserva naturale Lago di Vico (nell'ambito delle sue competenze) di provvedere entro 180 giorni.